

VADEMECUM ATTESTATO DI RISCHIO “DINAMICO”

DOMANDE&RISPOSTE

LE 7 PRINCIPALI NOVITÀ SULL'ATTESTATO DINAMICO INTRODOTTE DALL'IVASS

1. Che cos'è la Tabella di sinistrosità progressa e cosa cambia?

Nell'attestato di rischio è rappresentata una “Tabella della sinistrosità progressa” che, fino ad oggi, ha riportato la storia assicurativa dei sinistri relativi al veicolo per gli ultimi 5 anni (+ anno in corso). A partire dal 1° gennaio 2019, nella Tabella dell'attestato dinamico viene aggiunto progressivamente un anno per volta: ad esempio, gli attestati di rischio elaborati nell'anno 2019 avranno una Tabella con 6 anni di “storia” e così via fino ad arrivare nel 2023 a 10 anni in tutto (+ anno in corso).

2. Che cos'è un sinistro denunciato e pagato tardivamente o sinistro “tardivo”?

È un sinistro pagato da una compagnia, in tutto o in parte, negli ultimi 60 giorni di un contratto RC Auto, o dopo la scadenza del contratto stesso. Pertanto non viene indicato nell'attestato di rischio in caso di cambio di compagnia da parte dell'assicurato responsabile del predetto sinistro, appunto perché pagato “tardivamente”.

3. Che cos'è il nuovo Identificativo Univoco di Rischio-IUR e a cosa serve?

Nell'attestato di rischio, dal 1° agosto 2018, viene inserito un nuovo dato, detto Identificativo Univoco di Rischio-IUR che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato indicato nell'attestato e al suo proprietario (o, se diverso, ad altro avente diritto all'attestato: locatario /usufruttuario/ acquirente con patto di riservato dominio/). Tale codice IUR consente di aggiornare, nella Banca Dati degli attestati, la “Tabella della sinistrosità progressa” del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di compagnia di assicurazione.

4. Che cos'è la c.d. procedura di recupero (c.d. “riciclo”) dei sinistri “tardivi” e a cosa serve?

È la procedura che: a) prende in carico il sinistro “tardivo” trasmesso obbligatoriamente alla Banca Dati degli attestati dalla compagnia di provenienza dell'assicurato b) individua nella Banca Dati delle coperture assicurative RC Auto, tramite il codice IUR, la compagnia che assicura successivamente il veicolo c) segnala a quest'ultima il sinistro “tardivo” da indicare nella Tabella di sinistrosità progressa dell'attestato di rischio “dinamico” a fine anno d) consente alcune modifiche relative ai soli sinistri “tardivi”, quale ad esempio il “riscatto” del sinistro “tardivo” tramite rimborso alla compagnia che lo ha liquidato, se il riscatto era previsto dal precedente contratto; oppure la “correzione”, o la “cancellazione” in caso di erronea registrazione del sinistro “tardivo” stesso ecc.



VADEMECUM ATTESTATO DI RISCHIO “DINAMICO”

5. Quali sinistri “tardivi” possono essere recuperati (tramite c.d. “riciclo”) nell’attestato di rischio ed entro quanto tempo?

L’attestato dinamico risponde all’esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell’assicurato, e rende possibile rilevare i sinistri “tardivi”, per la corretta applicazione del bonus malus, a distanza di tempo dalla data di pagamento. Contribuisce, così, al contrasto delle speculazioni e delle frodi - che avvengono anche tramite l’indicazione nell’attestato di un minor numero di sinistri rispetto a quello reale -, con beneficio degli assicurati realmente più “virtuosi” e corretti. La procedura IT di “riciclo” prende in considerazione i sinistri tardivi pagati a partire dal 1° giugno 2018, che devono essere comunicati - dalle compagnie che li pagano - alla Banca dati degli attestati entro il termine di 5 anni dalla data della loro denuncia, in linea con il periodo di validità di legge dell’attestato stesso. Pertanto, ad esempio, i sinistri denunciati 6 anni prima del pagamento non possono più essere “riciclati” e indicati nell’attestato.

6. Cosa succede alla classe di merito dopo il recupero del sinistro” tardivo”?

Il sistema informatico della Banca Dati degli attestati comunica il sinistro “tardivo” alla compagnia che assicura il rischio in quel momento, la quale deve aggiornare l’attestato di rischio dinamico e riclassificare il contratto in malus alla fine dell’annualità assicurativa, secondo le regole previste dal contratto stesso. In sostanza, alla scadenza del contratto scatta il malus sia se si rimane con la stessa impresa sia se si cambia compagnia. Analogamente, quando un sinistro “tardivo” viene “riscattato”, se tale facoltà era prevista dal precedente contratto, cioè rimborsato dall’assicurato al precedente assicuratore, questo ultimo deve segnalare l’avvenuto “riscatto” alla c.d. procedura di “riciclo” che segnala il “riscatto” stesso alla compagnia che da ultimo assicura il rischio, la quale deve eliminare dall’attestato il sinistro “riscattato” e riclassificare il contratto in bonus, secondo le regole previste dal contratto stesso, al termine dell’anno assicurativo in corso.

7. Come vanno chieste le informazioni sul sinistro “tardivo” incluso nell’attestato di rischio?

In caso di malus attribuito per un sinistro “tardivo” pagato da una precedente compagnia e inserito successivamente nell’attestato di rischio, il contraente, o il proprietario del veicolo, dovrà rivolgersi all’ultima compagnia che assicura il veicolo stesso, la quale deve indicare quale precedente compagnia ha provveduto a liquidare il sinistro “tardivo”. Il contraente, o il proprietario del veicolo, potrà così richiedere l’accesso agli atti della liquidazione, per le eventuali verifiche di Suo interesse, alla compagnia assicuratrice che ha gestito e pagato il predetto sinistro “tardivo”.

